



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 1
Servizio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Componente Patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
ANNO 2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinato, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari dei suddetti oggetti d'imposta, ovvero i titolari di diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

Sono **equiparati ex lege** all'abitazione principale:

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero infrastrutture del 22/4/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi del Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/08/2012:

- È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 1
Servizio Tributi

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011.

Ai sensi dell'art. 9/bis del D.L. 201/2011, sono, inoltre, esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.

FABBRICATI RURALI

Sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali **ad uso abitativo**, secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni. Mentre, sono esenti dall'IMU, i **fabbricati rurali ad uso strumentale**.

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i **fabbricati del gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i **fabbricati d'interesse storico o artistico** e per i **fabbricati inagibili, inabitabili** e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.

ALIQUOTE D'IMPOSTA

Per l'anno 2014 il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi del precedente anno 2013. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote da approvare e pubblicare entro il 28/10/2014.

Le aliquote approvate per l'anno 2013 sono le seguenti:

abitazione principale e relative pertinenze	4,00 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
tutti gli altri immobili	9,00 per mille
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. La prima rata è pari alla metà dell'imposta determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata è determinata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del ministero delle finanze al 28/10/2014. Sul sito comunale www.spv.br.it nella sezione area finanziaria è disponibile il link per il **"calcolo IMU online"**.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 1
Servizio Tributi

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il Decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 30/10/2012 ha approvato il modello di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni, da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono posti a disposizione dell'Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del Comune www.spv.br.it e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli enti non commerciali, ai fini dell'esenzione, ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono disponibili al seguente link i modelli di dichiarazione. [Compilabile](#) – [stampa](#)

VERSAMENTI

Il versamento della prima rata 2014 scade il 16 giugno 2014 ed è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni 2013. **Il versamento della seconda rata 2014 scade il 16 dicembre 2014** ed è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **sulla base degli atti pubblicati al 28/10/2014.**

I versamenti vanno effettuati tenendo presente che:

- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- i versamenti dell'IMU possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, utilizzando il **modello F24 disponibile al seguente link [F24 Editabile](#)** o presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione. In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice Comune I119 per i versamenti da effettuare al Comune di San Pietro Vernotico. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 12,00.

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	RATE ED ALIQUOTE	CODICE TRIBUTO Mod.F24 COMUNE	CODICE TRIBUTO Mod. F24 STATO
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Prima rata 16/6/2014 50% imposta calcolata ad aliquota 0,4% Seconda rata 16/12/2014 Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014	3912	NO
altri fabbricati	Prima rata 16/6/2014 50% imposta calcolata ad aliquota 0,9% Seconda rata 16/12/2014	3918	NO



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 1
Servizio Tributi

	Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014		
fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI DAL 2014	3913	NO
terreni	Prima rata 16/6/2014 50% imposta calcolata ad aliquota 0,9% Seconda rata 16/12/2014 Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014	3914	NO
aree fabbricabili	Prima rata 16/6/2014 50% imposta calcolata ad aliquota 0,9% Seconda rata 16/12/2014 Saldo a conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014	3916	NO
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Prima rata 16/6/2014 allo Stato: 50% imposta calcolata ad aliquota 0,76% al Comune: 50% imposta calcolata ad aliquota 0,14% Seconda rata 16/12/2014 Con le medesime modalità di cui sopra salvo conguaglio in base ad aliquote 2014 pubblicate entro 28/10/2014	3930	3925

REGOLAZIONE ERRATI VERSAMENTI

Al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, oppure effettuati allo Stato anziché al Comune e viceversa, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.